REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. 7591/2020 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Innocenza Vono — Presidente

dott.ssa Lisa Torresan — Giudice

dott. Fabio Doro — Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 7591/2020 R.G.** promossa da:

FALLIMENTO S.T.E.L.L.A. – SERVIZI TRASPORTI ECOLOGIA LAVORO LOGISTICA AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE (c.f. 04266260233), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. MATTEUZZI MAURIZIO A.,

attore,

contro

CASTELLINI VLADIMIR (c.f. CSTVDM79S13E3490D), rappresentato e difeso dall'avv. GALANTE VITO NICOLA,

EREDI DI BISSOLI ROBERTO (c.f. BSSRRT47M04C225J), contumaci,

convenuti,

in punto: azione di responsabilità.

CONCLUSIONI

Conclusioni dell'attore:

Come da foglio depositato telematicamente:

"***Nel merito in via principale,*** *accertarsi la responsabilità degli amministratori sigg.ri Roberto Bissoli e Vladimir Castellini ex art. 146 L.F. e artt. 2392 ss. c.c. per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto condannarsi gli Eredi del sig. Roberto Bissoli e il sig. Vladimir Castellini, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno in favore del fallimento S.T.E.L.L.A. Società*

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

Cooperativa - Servizi Trasporti Ecologia Lavoro Logistica Ambiente - in liquidazione da quantificarsi nella complessiva somma di € 520.000,00, ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, di cui € 99.603,05 da imputarsi alla condotta di aver incassato compensi aventi natura chirografaria in un momento in cui la società si trovava in una situazione di liquidazione di fatto; oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.

***In ogni caso** compensi e spese di causa integralmente rifusi, ivi compreso il rimborso spese generali di studio*".

Conclusioni del convenuto Castellini Vladimir:

Come da foglio depositato telematicamente:

"*1. Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta rinunzia* ex lege *alle domande attoree attinenti al danno da aggravamento del dissesto e ad ogni domanda trasferita in sede penale, di cui alla costituzione di parte civile 29 gennaio 2021;*

2. Respingersi in ogni caso le domande della curatela volte alla condanna dei convenuti a risarcire le somme percepite a titolo di compenso di amministratori, in quanto infondate in fatto e diritto;

3. Respingersi le domande della curatela finalizzate alla condanna dei convenuti a risarcire il presunto danno causato alla società cooperativa per i titoli dedotti in atto di citazione, sul rilievo che gli amministratori non avevano il dovere di porre in liquidazione la società cooperativa al primo esercizio, durato solo 3 mesi, da cui l'insussistenza di un danno differenziale per aggravamento del dissesto, e per tutto quanto esposto e dedotto agli atti in diritto, cui ci si riporta, e nel corso delle operazioni peritali;

l'attribuzione del danno non è stata provata dalla curatela, ma in ogni caso le motivazioni che sorreggono la domanda sono infondate in fatto e diritto, anche alla luce della sentenza di assoluzione in sede penale;

4. Respingersi ogni altra attribuzione di danno nei confronti dei convenuti a qualsiasi titolo per infondatezza delle ragioni che la sostengono;

5. Per l'effetto delle domande di cui ai precedenti numeri, revocarsi l'ordinanza di sequestro conservativo emanata in sede cautelare;

*6. In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande della curatela, respinto il vincolo della solidarietà passiva tra i convenuti per quanto dedotto in narrativa, **sia operata la compensazione** con ogni somma che i convenuti, in particolar modo il signor Vladimir Castellini, hanno immesso nella società di cui si è data la prova documentale, ma costituente anche fatto pacifico e non contestato* ex adverso, *e con ogni altra somma che non trova titolo e causa nell'attività gestoria, così come siano computati tutti gli importi recuperati dalla curatela,*

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695 38dc3546de539b

ovvero non oggetto d'insinuazione nel passivo fallimentare;

del pari dovranno essere escluse le imposte sul compenso degli amministratori, per tutto quanto dedotto in narrativa.

7. Ammettersi i mezzi istruttori e le istanze di cui alle memorie ex art. 183, VI co., nn. 1, 2 e 3, c.p.c. rispettivamente datate 28 aprile 2021, 28 maggio 2021 e 19 giugno 2021 e di rigettare le istanze istruttorie di parte attrice.

8. Si insiste, in particolare, per l'emissione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti della curatela affinchè sia esibita la richiesta di parere inviata dalla curatela al comitato dei creditori sulla transazione con Arco Spedizioni S.p.a. e i pareri espressi dai creditori stessi, in quanto circostanze rilevanti ai fini del decidere come dedotto agli atti.

9. IN OGNI CASO

-Espungere dall'accertamento peritale e dal giudizio il calcolo dei ***rimborsi spese*** *degli amministratori, asseritamente non inerenti per € 25.116=,* ***domande non facenti parte del petitum****, bensì spiegate dalla curatela in sede penale con la costituzione di parte civile.*

- Compenso professionale giudiziale e spese di causa interamente rifuse".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità proposta dal Fallimento di S.T.E.L.L.A. – Servizi Trasporti Ecologia Lavoro Logistica Ambiente società cooperativa in liquidazione (di seguito: Fallimento o, con riferimento alla società *in bonis*, STELLA) ai sensi dell'art. 146 l. fall. e degli artt. 2392 e ss. c.c. contro:

- il sig. Castellini Vladimir, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23.6.2014 al 20.9.2014 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il 20.10.2014), poi quale amministratore unico dal 20.9.2014 (nomina iscritta nel registro delle imprese il 20.10.2014) al 16.2.2015 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il 23.3.2015) e infine nuovamente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 16.2.2015 (nomina iscritta nel registro delle imprese il 23.3.2015) al 10.6.2016 (cessazione iscritta nel registro delle imprese l'11.7.2016);
- il sig. Bissoli Roberto, quale consigliere dal 23.6.2014 al 20.9.2014 (cessazione iscritta nel registro delle imprese il 20.10.2014) e dal 16.2.2015 (nomina iscritta nel registro delle imprese il 23.3.2015) al 10.6.2016 (cessazione iscritta nel registro delle imprese l'11.7.2016).

L'attore, premesso di essere stato autorizzato *ante causam* da questo Tribunale a procedere al sequestro conservativo dei beni dei convenuti fino alla concorrenza della somma di € 32.551,05 (giudizio n. 11759/2019 R.G.), ha dedotto a fondamento dell'azione di responsabilità due addebiti.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

1) Mancata adozione dei provvedimenti previsti dal c.c. per l'ipotesi di scioglimento della società a seguito di perdita del capitale sociale e illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa in ottica di continuità aziendale anziché liquidatoria, con conseguente aggravamento dello stato di dissesto.

 Al riguardo il Fallimento ha osservato che:

 - STELLA già a partire dal bilancio al 31.12.2014, approvato il 30.4.2025, presentava un patrimonio netto negativo per € - 13.327,00;
 - il patrimonio netto era diventato negativo per € - 693.703,00 nel bilancio al 31.12.2015;
 - a fronte di tale situazione i convenuti avrebbero dovuto attivarsi convocando l'assemblea per deliberare la messa in liquidazione della società oppure per il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale;
 - il Castellini e il Bissoli, tuttavia, non si erano attivati in tal senso, ma avevano proseguito l'attività aziendale secondo criteri di continuità aziendale anziché in ottica meramente conservativa per tutto il 2015 e per parte del 2016;
 - all'assemblea del 10.6.2016, convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2015, i convenuti, invece di attivarsi per la messa in liquidazione, si erano dimessi;
 - la società aveva quindi nominato quale amministratore unico il sig. Benetti Sandro, che nell'ottobre 2016 aveva messo in liquidazione STELLA, la quale poi era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona con sentenza n. 130/2017 del 3.8.2017;
 - il danno sarebbe pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui il Castellini e il Bissoli erano cessati dalla carica (ossia quello risultante dal bilancio al 31.12.2015) e il patrimonio netto al momento in cui si era verificata la causa di scioglimento (ossia quello risultante dal bilancio al 31.12.2014), da rettificarsi secondo quanto previsto dall'art. 2486 c.c.

2) Incasso di somme a titolo di compenso amministratori in pendenza della causa di scioglimento, con conseguente violazione della *par condicio creditorum*, e comunque in misura superiore a quella deliberata dall'assemblea.

 L'attore, sotto questo profilo, ha evidenziato che:

 - nonostante STELLA avesse totalmente perso il capitale sociale sin dal 31.12.2014, il Bissoli tra il 2015 e il 2016 aveva percepito emolumenti netti per complessivi € 85.603,05, mentre il Castellini nel 2015 aveva incassato compensi netti per € 14.000,00;
 - decidendo di corrispondersi tali emolumenti nonostante la situazione di perdita del capitale sociale, i convenuti avevano violato il principio della *par condicio creditorum*, che avrebbe

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

dovuto essere invece osservato perché la società avrebbe dovuto essere gestita in ottica liquidatoria;

- il credito per i compensi degli amministratori, infatti, era un credito chirografario, mentre vi erano dei creditori privilegiati che avrebbero dovuto essere soddisfatti con preferenza, ma che invece non erano stati pagati, visto che dall'esame degli stati passivi emerge l'esistenza di crediti privilegiati per un importo pari a circa € 1.100.000,00, soprattutto di spettanza dell'Erario e degli Enti Previdenziali;
- gli emolumenti percepiti dagli amministratori supererebbero comunque quanto deliberato dall'assemblea dei soci;
- in particolare, il Bissoli aveva incassato nel 2015 compensi netti per € 53.146,30 a fronte di emolumenti deliberati pari ad € 35.000,00 lordi e nel 2016 per sei mesi di attività aveva percepito compensi netti per € 32.456,75 a fronte di emolumenti annui deliberati pari ad € 36.104,00 lordi;
- il Castellini aveva percepito nel 2015 compensi netti per € 14.000,00 a fronte di emolumenti deliberati pari ad € 14.583,00;
- occorre tener conto che laddove sia previsto il versamento di un compenso lordo quello netto è sensibilmente più basso, poiché il primo comprende anche tutti gli oneri di natura previdenziale e fiscale a carico della società, normalmente pari al 35% solo per quanto concerne i contributi;
- il danno è pari ad € 99.603,05, pari all'ammontare delle somme incassate dai convenuti.

Il Fallimento ha chiesto il risarcimento nella misura di € 520.000,00 o nella misura inferiore di giustizia, in tal modo evidenziando la propria intenzione di contenere la domanda nella misura massima in precedenza indicata, e pertanto il danno per l'addebito n. 1 dovrà essere al massimo pari ad € 420.396,95 (€ 520.000,00 – limite massimo della condanna richiesta – detratta la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno per l'addebito n. 2).

Il Bissoli e il Castellini si sono costituiti in giudizio, variamente contestando la fondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore e chiedendone in via principale il rigetto e in via subordinata "*escluso il vincolo della solidarietà passiva tra i convenuti per quanto dedotto in narrativa, limitarsi il risarcimento alle somme che saranno accertate in sede d'istruttoria dibattimentale, escludendosi ogni somma che i convenuti hanno immesso nella società e ogni altra somma che non trova titolo e causa nell'attività gestoria, così come tutti gli importi recuperati dalla curatela, ovvero non oggetto d'insinuazione nel passivo fallimentare; del pari dovranno essere escluse le imposte sul compenso degli amministratori, per tutto quanto dedotto in narrativa*".

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696 9538dc3546de539b

Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., quindi la causa è stata istruita con C.T.U.

Nel corso della C.T.U. è deceduto il Bissoli, per cui il giudizio è stato interrotto e riassunto dal Fallimento nei confronti dei suoi eredi (di seguito: eredi Bissoli), i quali non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.

All'esito delle operazioni peritali, il Castellini ha eccepito l'estinzione del presente giudizio nei suoi confronti *ex* art. 75 c.p.p. perché l'attore si era costituito parte civile nel procedimento penale n. 1909/2019 R.G.N.R. e 89/2021 R.G. Dib. pendente avanti il Tribunale di Verona e conclusosi con sentenza di estinzione del reato per morte del reo per quanto concerne la posizione del Bissoli e con sentenza di proscioglimento per quanto concerne la posizione del Castellini.

La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18.12.2024, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come sopra indicato.

Eccezione di estinzione

È necessario soffermarsi preliminarmente sull'eccezione di estinzione sollevata dal Castellini, il quale ha dedotto che il presente giudizio si sarebbe estinto ai sensi dell'art. 75, primo comma, c.p.c. per effetto della costituzione di parte civile del Fallimento nel procedimento penale n. 1909/2019 R.G.N.R.

Al fine di verificare la fondatezza dell'eccezione, va ricordato in punto di fatto che:

- il presente giudizio è stato instaurato con atto di citazione notificato in data 15.10.2020;
- in data 29.1.2021, e dunque successivamente all'introduzione della domanda risarcitoria in sede civile, l'attore si è costituito parte civile nel procedimento penale n. 1909/2019 R.G.N.R. e 89/2021 R.G. Dib. pendente avanti il Tribunale di Verona;
- in tale procedimento penale i convenuti erano imputati:
 a) «*del reato p. e p. dagli artt. 110, 216 e 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, per avere, in concorso tra loro, quali Componenti del consiglio di amministrazione e amministratori … distratto beni appartenenti alla società ed in particolare risorse finanziarie per complessivi € 144.000 circa, di cui € 97.641 a titolo di "compensi amministratore" (in pendenza di causa di scioglimento e in misura superiore agli importi deliberati dall'assemblea e precisamente € 14.000 per il 2015 al Castellini ed € 83.641 per il 2015 2016 al Bissoli), a titolo di "rimborsi spese" al Castellini di € 10563 e al Bissoli di € 14553 nonché per prelievi effettuati con carte di credito per complessive € 12.921 ed infine a titolo titoli di "rimborso finanziamenti socio" al Castellini di € 8.860*»;

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696 9538dc3546de539b

b) del "*reato p. e p. dagli artt. 110, 217, e 224 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, per avere, in concorso tra loro … aggravato il dissesto della società … astenendosi dal chiedere la dichiarazione di fallimento*";

- nell'atto di costituzione di parte civile si legge che essa era "*limitata ai fatti di cui al capo b) dell'addebito, nonché, in ordine al capo a), ai rimborsi per spese non inerenti l'attività sociale per il complessivo importo di € 25.116, di cui € 10.563 a favore di Castellini ed € 14.553 a favore di Bissoli nonché ai prelievi indebiti effettuati dall'amministratore Bissoli con la carta di credito aziendale per € 12.921 e infine ai rimborsi dei finanziamenti socio in favore di Castellini per l'importo di € 8.860*" e che si chiedeva "*agli imputati il totale risarcimento* [del danno] *che si quantifica in Euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio*";
- con sentenza n. 3510/2022 del 16.12.2022 il Tribunale di Verona ha dichiarato estinti i reati nei confronti del Bissoli per morte del reo;
- con sentenza n. 3511/2022 del 14.2.2023 il Tribunale di Verona ha assolto il Castellini dai reati contestatigli con le seguenti formule:
 a) *ex* art. 530, comma 2, c.p.p. perché il fatto non sussiste quanto alle condotte relative alla distrazione mediante prelievi e mediante compensi amministratore di cui al capo a);
 b) *ex* art. 530, comma 2, c.p.p. perché il fatto non costituisce reato quanto alle condotte relative alla distrazione mediante rimborsi spese e rimborso finanziamento soci di cui al capo a);
 c) *ex* art. 530, comma 2, c.p.c. perché il fatto non sussiste quanto al reato di cui al capo b);
- il Fallimento ha appellato la sentenza n. 3511/2022 ai soli effetti civili.

In punto di diritto va rammentato che l'estinzione prevista dall'art. 75, primo comma, c.p.c. per l'ipotesi in cui il danneggiato si costituisca parte civile nel giudizio penale trasferendo in quest'ultima sede la domanda di risarcimento del danno originariamente proposta avanti il giudice civile presuppone l'identità delle domande risarcitorie sotto il profilo oggettivo (*petitum* e *causa petendi*) e soggettivo (parti) (cfr., *ex multis*, Cass. n. 26984/2022).

La vicenda estintiva, dunque, è riconducibile al fenomeno della litispendenza e il giudice civile può dichiarare, anche d'ufficio, l'estinzione soltanto laddove al momento dell'adozione del provvedimento di estinzione persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale; ne consegue che, qualora nelle more della pronunzia di estinzione del giudizio civile, la costituzione di parte civile nel processo penale sia, per qualunque ragione, venuta meno – anche, dunque, per effetto di una scelta volontaria dello stesso

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

danneggiato, che revochi la costituzione di parte civile – il processo civile prosegue dinanzi al giudice originariamente adito, con salvezza degli atti *medio tempore* compiuti (cfr. Cass. n. 35951/2021).

Ciò premesso, l'estinzione del presente giudizio non può essere dichiarata con riguardo alla posizione degli eredi Bissoli, poiché relativamente alla posizione di quest'ultimo il procedimento penale è stato definito con sentenza di estinzione dei reati per morte del reo, che non consta essere stata appellata dall'attore, e dunque l'azione civile proposta dal Fallimento nei confronti del Bissoli non risulta pendente.

L'azione civile proposta in sede penale dall'attore nei confronti del Castellini, invece, è ancora pendente poiché la sentenza del Tribunale di Verona che ha prosciolto il convenuto è stata impugnata dal Fallimento.

Occorre, allora, verificare se vi sia coincidenza tra *petitum* e *causa petendi* tra la domanda risarcitoria coltivata dall'attore nella presente sede e la domanda risarcitoria di cui alla costituzione di parte civile.

Tale coincidenza non vi è con riguardo all'addebito relativo alla percezione degli stipendi in violazione della *par condicio creditorum* e in misura eccedente rispetto alle delibere dell'assemblea dei soci, poiché rispetto al capo d'imputazione a) il Fallimento ha chiesto il risarcimento del danno con esclusivo riferimento alle somme diverse dagli stipendi, ossia i rimborsi spese, i prelievi indebiti e la restituzione del finanziamento che aveva effettuato il Castellini e dunque ha chiesto il ristoro di pregiudizi diversi da quello fatto valere nel presente giudizio.

Per quanto concerne, invece, il capo di imputazione b), le domande risarcitorie sono identiche per *petitum* e *causa petendi*, poiché in entrambe le sedi viene chiesto il risarcimento del danno derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché liquidatoria sulla base del presupposto della sussistenza di una situazione di scioglimento della società per perdita del capitale sociale a far data dal 31.12.2014.

Ciò si evince dalla lettura dell'atto di citazione (cfr. pagg. da 4 a 7 e da 11 a 13) e dalla sentenza penale n. 3511/2022, in cui rispetto al capo b) si legge:

«[…] *Nella prima relazione ex articolo 33 L.F. del curatore fallimentare si legge che "...già* alla chiusura dell'esercizio 2014 il capitale sociale risultava completamente azzerato dalle perdite di esercizio..." *e che la società cooperativa avrebbe dovuto essere sciolta immediatamente ai sensi dell'articolo 2545-duodecies CC, con la nomina di un amministratore, anziché appena il 13.10.2016. Il curatore ravvisava una responsabilità in capo agli amministratori che, a fronte*

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

dell'andamento negativo dell'attività — sin dalla costituzione, i costi operativi della società, rappresentati principalmente dal costo del personale, superavano il fatturato — avrebbero dovuto gestire la società in un'ottica conservativa anziché attiva […]

Secondo l'accusa che ha recepito le indicazioni del curatore fallimentare, il capitale sociale della società cooperativa di Euro 33.600 risultava eroso dalle perdite già alla chiusura dell'esercizio 2014. Nel bilancio approvato il 9.5.2015 esibiva infatti una perdita d'esercizio pari ad Euro 46.928 ed ai sensi dell'articolo 2545-duodecies CC le società cooperative vanno sciolte in caso di perdita del capitale sociale» (cfr. pagg. 3 e 5).

L'attore sostiene che non vi sarebbe coincidenza di *petitum* perché in sede penale avrebbe chiesto il risarcimento del solo danno non patrimoniale, ma tale assunto non è condivisibile, poiché, come si può evincere dalla lettura del passaggio che sopra si è riportato, nell'atto di costituzione di parte civile non vi è alcuna limitazione della tipologia del danno di cui è chiesto il risarcimento rispetto al capo b).

Né può essere valorizzato il fatto che il *quantum* della domanda risarcitoria fatta valere in sede penale fosse stato circoscritto ad € 50.000,00, poiché tale somma appare riferibile esclusivamente al capo a), come si evince dalla sommatoria dei vari importi delle distrazioni imputate al Castellini; rispetto al capo b), invece, non vi è alcuna esplicita quantificazione del danno, che il Fallimento ha chiaramente rimesso al giudice penale con la clausola "*in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio*".

Peraltro, nemmeno in questa sede vi è un'esplicita quantificazione del danno derivante dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale, poiché nell'atto di citazione l'attore si limita a richiamare il criterio della c.d. differenza tra i netti patrimoniali e ad indicare l'importo di € 420.396,95 quale limite massimo della pretesa risarcitoria per contenere l'importo complessivo richiesto entro il limite di € 520.000,00 (pag. 12 e 13), chiedendo in via istruttoria l'espletamento di una C.T.U. contabile per la quantificazione del danno (pagg. 14 e 15).

In conclusione, il presente giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 75, primo comma, c.p.p. limitatamente alla domanda di risarcimento del danno *ex* art. 2486 c.c. proposta dal Fallimento nei confronti del Castellini, mentre le pretese dell'attore vanno esaminate nel merito per quanto concerne la posizione del Bissoli e limitatamente all'addebito n. 2 per quanto riguarda il Castellini.

Addebito n. 1: illegittima prosecuzione dell'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché meramente conservativa nonostante la perdita del capitale sociale a far data dal

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

31.12.2014

L'esame del presente addebito è logicamente preliminare, poiché il danno determinato con il criterio della differenza tra i netti patrimoniali ha valenza assorbente rispetto ai pregiudizi derivanti dalle singole irregolarità gestorie verificatesi nel periodo in cui la società si trovava in una situazione che avrebbe dovuto indurre gli amministratori a metterla in liquidazione.

Ciò perché attraverso il criterio della differenza tra i netti patrimoniali viene liquidato il danno che deriva dall'attività amministrativa complessivamente considerata, comprese le singole condotte oggetto di addebiti puntuali, come nel caso di specie è l'autoerogazione da parte degli amministratori di compensi in violazione della *par condicio creditorum* e in misura superiore rispetto a quanto deliberato dall'assemblea.

L'addebito, come esposto al punto precedente, sarà analizzato con esclusivo riguardo alla posizione del Bissoli, poiché per quanto concerne il Castellini la domanda risarcitoria è stata trasferita in sede penale.

In punto di diritto, deve essere ricordato che le cause di scioglimento delle società cooperative sono previste dall'art. 2545-*duodecies* c.c. e che tra le stesse vi è la perdita del capitale sociale.

Ciò a differenza di quanto previsto dall'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. per le società di capitali, che prevede quale causa di scioglimento la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, facendo salva l'ipotesi in cui la società deliberi la ricapitalizzazione oppure la trasformazione ai sensi degli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c.

La ragione di tale differenza deriva dalla mancata previsione per le società cooperative di un limite minimo di capitale, in quanto tale tipologia di società ha una struttura a capitale variabile, nel senso che il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito e l'ammissione di nuovi soci, pur determinando un aumento reale del capitale, non comporta modifiche dell'atto costitutivo (cfr. art. 2524 c.c.), e ciò per favorire il carattere c.d. "aperto" delle società cooperative.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2545-*duodecies* c.c. la perdita del capitale sociale non andrà, dunque, verificata rispetto ad un limite minimo legale o ad un ammontare previsto nell'atto costitutivo, ma dovrà essere ricavata dall'esame delle scritture contabili.

Rispetto a tale ipotesi, si fronteggiano due orientamenti interpretativi:

a) secondo un indirizzo più rigoroso, una volta riscontrata la perdita del capitale sociale gli amministratori dovrebbero esclusivamente accertare la causa di scioglimento, senza sottoporre la situazione patrimoniale all'assemblea dei soci per la ricostituzione del capitale sociale o la trasformazione, e i soci potrebbero, al più, revocare lo stato di liquidazione in un momento successivo;

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

b) secondo altra tesi, analogamente a quanto previsto per le società di capitali, una volta ravvisata la sussistenza della causa di scioglimento gli amministratori dovrebbero convocare senza indugio l'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti opportuni, e quindi i soci potrebbero deliberare la messa in liquidazione o la trasformazione o la ricostituzione del capitale sociale; soltanto laddove l'assemblea dei soci non deliberi in quest'ultimo senso gli amministratori dovrebbero iscrivere nel registro delle imprese la causa di scioglimento ex art. 2485 c.c.

Sotto questo profilo, appare maggiormente convincente il secondo orientamento, perché il fatto che l'art. 2545-*duodecies* c.c. non richiami espressamente gli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c. non esclude che tali norme possano essere applicate alle cooperative in virtù del rinvio di cui all'art. 2519 c.c., sia pure "*in quanto compatibili*".

A quest'ultimo proposito, l'obbligo degli amministratori di convocare l'assemblea dei soci e di sottoporre a questi la situazione patrimoniale della società non solo appare compatibile con la struttura della società cooperativa, ma appare anche maggiormente conforme ad un principio di trasparenza e all'interesse dei soci ad essere informati dell'andamento dell'impresa.

Tale interesse non solo vi è anche nelle cooperative, ma in questa tipologia di società è ancora più pregnante, poiché il socio, a seguito della messa in liquidazione della cooperativa, perderebbe non solo il capitale conferito ma anche le opportunità derivanti dallo scambio mutualistico.

Inoltre, la tesi che impone agli amministratori delle società cooperative di iscrivere immediatamente la causa di scioglimento senza alcuna convocazione dell'assemblea non è imposta da alcuna caratteristica strutturale di tale tipologia di società.

Il filtro della "*compatibilità*" di cui all'art. 2519 c.c., per converso, impone di precisare che laddove a fronte della perdita integrale del capitale sociale l'assemblea deliberi la ricostituzione dello stesso non si è al cospetto, come nelle società di capitali, di un'operazione straordinaria di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale fino al minimo legale.

Gli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c., infatti, sono *in parte qua* incompatibili con le caratteristiche delle società cooperative e, segnatamente, con quanto si è esposto sopra in merito all'assenza in tale tipologia di società di un minimo legale del capitale sociale in ragione della variabilità dello stesso.

L'assemblea dei soci, dunque, potrà evitare lo scioglimento deliberando non tanto una riduzione e un contestuale aumento del capitale sociale, ma decidendo di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale.

Infine, deve essere precisato che nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento gli amministratori non possono scegliere né di omettere né di posticipare l'adozione delle iniziative

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695 38dc3546de539b

previste dagli artt. 2447, 2482-*ter*, 2485 e 2486 c.c., le quali non hanno carattere discrezionale ma doveroso e devono essere adottate senza alcun indugio dall'organo gestorio, che, nelle more della nomina dei liquidatori, deve amministrare la società secondo criteri conservativi e non di continuità aziendale.

Ciò premesso, la ricostruzione dell'attore non appare completamente condivisibile, poiché se è vero che il bilancio al 31.12.2014 presentava un patrimonio netto negativo pari a € - 13.327,00, è altresì vero che all'assemblea del 9.5.2015, dopo aver approvato tale bilancio e riscontrato la perdita del capitale sociale, i soci avevano deliberato di coprirla attraverso la rinuncia da parte del Castellini alla restituzione di un finanziamento soci in precedenza erogato pari ad € 27.550,00 e ciò aveva fatto tornare il capitale sociale positivo per € 14.223,00 (cfr. pag. 45 dell'elaborato peritale e allegati 25 e 26 allo stesso).

Il Fallimento sostiene che la rinuncia da parte del Castellini alla restituzione del finanziamento non sarebbe stata idonea a far tornare positivo il capitale sociale, perché la ricostituzione del capitale sociale sarebbe stata possibile soltanto attraverso una delibera di aumento del capitale sociale adottata dall'assemblea straordinaria e la copertura mediante una rinuncia alla restituzione di un finanziamento soci sarebbe una modalità atipica non prevista dagli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c.

L'assunto non è, tuttavia, condivisibile.

Nel rispondere all'interrogativo "*se il procedimento che il nostro ordinamento prevede per evitare la messa in liquidazione della società sia solo … la deliberazione dell'assemblea in sede straordinaria di abbattimento e di effettiva ricostituzione del capitale sociale ovvero si possa ritenere che le deliberazioni dei soci in sede di assemblea ordinaria possano idoneamente coprire le perdite mediante l'utilizzo di poste contabili riferite a versamenti dei soci, senza la necessità di modificare il capitale sociale*" questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che «*la rinuncia del credito da parte del socio incrementa il patrimonio della società come previsto espressamente dal principio contabile OIC 28. Invero alla stregua di detto principio contabile la rinuncia del credito da parte del socio trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto. Anche l'effettivo apporto di capitale da parte di soci in misura adeguata ad assorbire la perdita di capitale è idonea a ricostituire il capitale sociale stesso.*

Al verificarsi delle perdite che portano il capitale al di sotto del minimo legale l'amministratore ex art 2482 ter cc ha l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento di capitale (ovvero la trasformazione della società) , in difetto dei quali la società si scioglie.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695 38dc3546de539b

E' da ritenersi che qualora una rinuncia al credito del socio che incrementi il patrimonio netto ovvero apporti di capitale da parte dei soci intervengano tempestivamente - sino dunque alla assemblea che l'amministratore ha l'obbligo di convocare senza indugio ex art 2482 ter cc - ciò consenta alla assemblea di evitare la riduzione per perdite e il contemporaneo aumento di capitale, in ragione della sopravvenienza attiva posteriore alle perdite che incrementa il patrimonio netto, posto che detta sopravvenienza attiva utilizzata per assorbire le perdite anteriori "sterilizza" dette perdite e la necessità dunque di ricorrere alla ricostituzione mediante riduzione (nominale) e successivo aumento di capitale resi inutili dalla già intervenuta patrimonializzazione.

Per poter far venir meno la necessità della convocata assemblea ex art 2482 ter cc di procedere con riduzione ed aumento del capitale detti apporti di capitale debbono però esser stati effettuati con certezza: dovrà insomma trattarsi di eventi migliorativi della situazione patrimoniale della società, sia pure "atipici", effettivamente intercorsi tra la data di convocazione e l'Assemblea stessa non venendo meno altrimenti la necessità della assemblea di procedere alla riduzione (che riconduce il valore nominale alla situazione effettiva) ed aumento del capitale» (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, 18 marzo 2024, n. 879).

Nella fattispecie in esame la copertura della perdita del capitale mediante la rinuncia del Castellini alla restituzione del finanziamento era sicuramente ammissibile, poiché si trattava di risorse economiche che la società aveva ricevuto con quattro versamenti effettuati in data 27.6.2014 per € 6.200,00, in data 1.7.2014 per € 4.000,00, in data 22.7.2014 per € 15.000,00 e in data 18.9.2014 per € 3.000,00 (cfr. pagg. 48 e 49 dell'elaborato peritale) e dunque di "*apporti di capitale … effettuati con certezza*".

Né rileva che la delibera sia stata assunta dall'assemblea ordinaria anziché straordinaria, poiché, anche laddove fosse stata necessaria una delibera da parte dell'assemblea straordinaria, si sarebbe al cospetto di una causa di invalidità che nessuno ha fatto valere nei termini di legge.

Il capitale sociale, per converso, può ritenersi senz'altro perso al 31.12.2015, poiché il bilancio dell'esercizio 2015 riportava un patrimonio netto negativo per € - 693.703,00 (cfr. pagg. 49 e 50 dell'elaborato peritale e allegato 24).

Il C.T.U. ha concluso per l'assenza di responsabilità del Bissoli, osservando che egli si era dimesso in occasione dell'approvazione del bilancio al 31.12.2015 da parte dell'assemblea dei soci in data 10.6.2016 e che "*l'applicazione in questa ipotesi del metodo dei netti patrimoniali non evidenzia alcun danno, in quanto la data iniziale del rilevamento, ovvero la data nella quale gli amministratori hanno accertato la perdita integrale del capitale sociale (10.06.2016 - data*

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

dell'assemblea dell'approvazione del bilancio al 31.12.2015) e la data finale nella quale si sono dimessi (10.06.2016) coincidono" (cfr. pag. 50 dell'elaborato peritale e allegato 13).

La conclusione del C.T.U. non è condivisibile, poiché non tiene conto che il Bissoli avrebbe potuto accertare la perdita del capitale sociale anche in data anteriore rispetto all'approvazione del bilancio.

Il Bissoli, infatti, in qualità di amministratore aveva l'obbligo di monitorare costantemente l'andamento della società attraverso l'esame della contabilità della stessa e dunque avrebbe potuto avvedersi della perdita del capitale sociale sin dal momento in cui si era verificata, e dunque dal 31.12.2015, e avrebbe dovuto attivarsi convocando l'assemblea dei soci per le necessarie determinazioni ben prima del giugno 2016.

Né il convenuto può andare esente da responsabilità per il fatto che era necessario salvaguardare l'occupazione dei dipendenti e recuperare il credito verso Arco Spedizioni s.p.a. (di seguito: Arco Spedizioni), poiché, come si è visto sopra, al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori sono obbligati a convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione dei provvedimenti opportuni, senza che residui in capo all'organo gestorio alcun margine di apprezzamento discrezionale circa l'opportunità di proseguire la gestione in ottica di continuità aziendale e non meramente conservativa nonostante lo stato di scioglimento.

Da ciò discende che il Bissoli deve ritenersi responsabile per aver omesso di adottare le iniziative necessarie a fronteggiare la perdita del capitale sociale e per aver continuato a gestire STELLA in ottica di continuità aziendale da gennaio a giugno 2016.

Il danno può essere determinato sulla base dei conteggi alternativi effettuati dal C.T.U. alle pagg. da 51 a 56 dell'elaborato peritale per l'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non aderire alla sua conclusione circa l'assenza di responsabilità degli amministratori.

Sotto questo profilo, infatti, l'operato del C.T.U. appare logicamente e congruamente motivato e immune da vizi logici e, pertanto, si può prendere a riferimento il danno da prosecuzione dell'attività aziendale stimato per il periodo dal 1.1.2016 al 10.6.2016, pari ad € 93.118,05.

Ne consegue che, in relazione all'addebito n. 1, gli eredi Bissoli vanno condannati a versare all'attore l'importo di € 93.118,05, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale sulla somma progressivamente rivalutata dal 31.12.2015, giorno dell'illecito, alla data di pubblicazione della presente sentenza; sull'importo così calcolato, infine, sono dovuti interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

La condanna viene pronunciata nei confronti degli eredi Bissoli, correttamente citati in riassunzione collettivamente e impersonalmente *ex* art. 303 c.p.c. a seguito del decesso in corso di

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695 38dc3546de539b

causa del convenuto, in quanto il Collegio aderisce all'insegnamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità secondo cui "*per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta con atto ad essi notificato collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che ciascun erede del processo riassunto è destinatario della sentenza che lo definisce*" (cfr. Cass. n. 12783/1998, n. 10336/2005 e n. 217/2015, seguito anche da Trib. Venezia, sez. impresa, 15 febbraio 2024, n. 498 e 16 gennaio 2025, n. 244).

Addebito n. 2: autoerogazione di stipendi in violazione della *par condicio creditorum* e, comunque, in misura superiore a quanto deliberato dall'assemblea dei soci

In relazione a tale addebito è necessario distinguere gli importi che i convenuti si erano erogati a titolo di compenso amministratori nel 2015 e le somme che il Bissoli e il Castellini si erano versati a tale titolo nel 2016.

Nella ricostruzione del Fallimento, infatti, il presupposto della censura di violazione della *par condicio creditorum* è l'esistenza di una situazione di scioglimento di STELLA per perdita del capitale sociale e, come si è visto al punto precedente, tale circostanza sussisteva soltanto nell'esercizio 2016.

Va, altresì, preliminarmente precisato che occorre adottare un criterio di cassa e non di competenza, poiché occorre tener conto della situazione in cui si trovava la società al momento in cui i convenuti si erano materialmente erogati i compensi e non quando era maturato il diritto di percepire gli emolumenti.

Per quanto concerne l'anno 2015 non si pone alcun problema di violazione della *par condicio creditorum*, poiché, per le ragioni sopra esposte, il capitale sociale non può dirsi venuto meno a far data dal 31.12.2014 ma soltanto a far data dal 31.12.2015.

È necessario, allora, verificare se i convenuti abbiano percepito somme in misura superiore a quanto deciso dall'assemblea dei soci, la quale:

- in data 16.2.2015 aveva deliberato "*di attribuire al Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi per l'anno 2015, da liquidarsi con periodicità mensile o trimestrale, oltre a rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni; a. Al Presidente Signor Castellini Vladimir euro 35.000,00 lordi annui; b. Al consigliere Signor Bissoli Roberto euro 35.000,00 lordi annui*" (cfr. allegato 10 all'elaborato peritale);

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

- in data 31.5.2015 aveva deciso di "*rideterminare il compenso lordo per l'anno 2015, all'Amministratore Castellini Vladimir pari ad euro 14.583,00 complessivi*" (cfr. allegato 11 all'elaborato peritale).

Il C.T.U. ha eseguito due ipotesi di conteggio, sia non considerando i rimborsi spese erogati ai convenuti a vario titolo (rimborsi a piè di lista, trasferte Italia e rimborsi chilometrici) sia considerando tale voce.

Sul punto, va preso a riferimento il conteggio che non considera i rimborsi spese, poiché – come si è visto – tale voce non è stata oggetto di domanda risarcitoria da parte dell'attore nel presente giudizio, ma soltanto nel procedimento penale.

Il C.T.U. ha dato atto che nel 2015 gli amministratori hanno percepito compensi netti superiori a quanto deliberato dall'assemblea per € 26.295,69, di cui € 0,34 il Castellini ed € 26.295,35 il Bissoli (cfr. pagg. da 19 a 28 dell'elaborato peritale).

Tale calcolo, tuttavia deve essere rettificato, in quanto eseguito secondo un criterio di competenza, mentre per le ragioni che si sono esposte in premessa occorre adottare un criterio di cassa.

Segnatamente, è documentale che fino al 31.12.2015 sono stati versati tutti gli stipendi del Castellini e quelli del Bissoli fino alla mensilità di ottobre 2015 (cfr. doc. n. 12 attore), mentre gli stipendi del Bissoli per novembre e dicembre 2015 per complessivi € 8.000,00 (rimborsi spese esclusi) sono stati versati da STELLA nell'esercizio 2016 (cfr. doc. n. 14 attore), quando il capitale sociale era già perduto e, dunque, quando la condotta degli amministratori deve essere valutata sotto la lente del rispetto del principio della *par condicio creditorum*.

Al fine di verificare l'ammontare dei compensi percepiti in eccedenza nel 2015 rispetto a quanto deliberato dall'assemblea, dunque, dai calcoli svolti dal C.T.U. occorrerà escludere gli stipendi di novembre e dicembre 2015 e l'importo di € 35.000,00 annui lordi deliberato dall'assemblea dovrà essere rapportato a dieci mesi su dodici, e diverrà € 29.166,67.

La tabella alle pagg. 23 e 24 dell'elaborato peritale, dunque, deve intendersi sostituita dalla seguente:

BISSOLI							
2015	**lordi (a)**	**trattenute (b)**	**arrotondam. (c)**	**Netti (d)**	**incidenza (d) / (a)**	**compensi lordi deliberati (e)**	**compensi netti (a) x (e)**
feb-	2.169,00	- 169,90 €	0,90 €	2.000,00			

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695 38dc3546de539b

15	€			€			
mar-15	6.581,00 €	- 2.004,09 €	0,09 €	4.577,00 €			
apr-15	2.916,67 €	- 875,73 €	0,06 €	2.041,00 €			
mag-15	2.916,67 €	- 915,44 €	0,77 €	2.022,00 €			
giu-15	6.540,00 €	- 2.586,16 €	0,16 €	3.954,00 €			
lug-15	6.538,00 €	- 2.538,74 €	0,74 €	4.000,00 €			
ago-15	6.540,00 €	- 2.540,23 €	0,23 €	4.000,00 €			
set-15	6.539,00 €	- 2.539,26 €	0,26 €	4.000,00 €			
ott-15	6.538,67 €	- 2.539,16 €	0,49 €	4.000,00 €			
	47.279,01 €	**- 16.708,71 €**	**3,70 €**	**30.574,00 €**	**64,67%**	**€ 29.166,67**	**€ 18.861,26**

Una volta condiviso il ragionamento del C.T.U. in merito alle modalità di quantificazione dell'eccedenza esposto alle pagg. 24 e 25 dell'elaborato peritale (compensi corrisposti + trattenute – arrotondamenti – emolumenti netti rispetto a quelli deliberati – trattenute calcolate su compensi lordi deliberati), la tabella a pag. 25 della relazione del C.T.U. deve ritenersi conseguentemente sostituita dalla seguente:

BISSOLI						
2015	Incidenza (d) / (a)	compensi lordi deliberati (e)	compensi netti (a) x (e)	trattenute	arrotond. (c)	eccedenze corrisposte/ trattenute
	64,67%	**€ 29.166,67**	**€ 18.861,26**	**€ 10.305,41**	**3,70 €**	**€ 18.112,34**

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695 38dc3546de539b

L'importo erogato in eccedenza al Bissoli nel 2015, dunque, deve essere rideterminato da € 26.295,35 ad € 18.112,34 e quindi – tenuto conto di quanto esposto sopra rispetto alla posizione del Castellini (€ 0,34) – quello complessivamente versato in eccedenza rispetto a quanto deliberato dall'assemblea in € 18.112,68.

I convenuti sostengono che «*il compenso differenziale del sig. Bissoli non è stato percepito illecitamente, in quanto esso si correla alla proporzionale riduzione di compenso del sig. Castellini: sotto il profilo sostanziale, la cooperativa non ha subito alcuna indebita deminutio patrimoniale, dato che la somma deliberata in assemblea per l'organo ammnistrativo tout court è rimasta inalterata.*

Nel corso della gestione aziendale, per motivi legati alle differenti e mutevoli mansioni che gli amministratori si trovavano a fronteggiare nelle tre Regioni ove erano dislocati i cantieri, costoro avevano di comune accordo ripartito i compensi diversamente, ma con la comprensibile convinzione che ciò non potesse essere un danno per la società poiché non determinava aumenti di spesa

[…]

La somma complessiva per compensi deliberati, ovvero € 70.000, oltre ai rimborsi spese, è stata diversamente distribuita tra gli amministratori per un accordo intervenuto tra i signori Bissoli e Castellini, in ragione del fatto che, come anche rilevato ex adverso, *la forma amministrativa era cambiata varie volte in funzione delle attività espletate da costoro: in particolare gli amministratori si sono scambiati un reciproco diverso riconoscimento del "peso" delle attività eseguite e dei risultati da ognuno conseguiti nell'interesse della cooperativa, e ciò è avvenuto alla "luce del sole", come dimostrano le contabili allegate anche dalla curatela.*

In ogni modo l'entità dell'importo deliberato dall'assemblea, percepito concretamente, è rimasta immutata ed è stata formalmente distribuita nel seguente modo.

Dal riscontro dei cedolini risultano infatti i seguenti compensi:

- Castellini Vladimir totale lordo: € 14.583,34 […]

- Bissoli Roberto totale lordo: € 61.114,01 […]

Il totale dei compensi amministratori per l'anno 2015 è stato versato in coerenza con l'ammontare deliberato, ovvero per complessivi € 75.878,69= inclusivi dei rimborsi spese documentate» (cfr. pagg. 9, 10 e 20 della comparsa di risposta).

L'assunto non coglie del segno, perché vi è prova che l'assemblea dei soci ha deliberato soltanto la diminuzione dello stipendio del Castellini, mentre i convenuti – su cui gravava il relativo onere in ragione della natura contrattuale della loro responsabilità verso la società – non hanno dimostrato

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

che i soci avessero deciso un corrispondente aumento degli emolumenti da erogare al Bissoli.

Sotto altro profilo, anche volendo prescindere da tale rilievo, si deve osservare che non vi è nemmeno prova dell'accordo intercorso tra i convenuti, da un lato perché tale patto non è stato prodotto in giudizio e dall'altro perché nessuno dei capitoli di prova orale articolati dal Bissoli e dal Castellini ha ad oggetto l'esistenza e il contenuto di tale accordo, che non può di certo ricavarsi per presunzioni dall'esame della contabilità sociale, come invece pretenderebbero i convenuti.

Né è condivisibile quanto sostenuto dal Bissoli e dal Castellini in merito al fatto che ciascuno di essi potrebbe in ogni caso rispondere al più dei compensi da lui percepiti in eccedenza, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà riguardo agli emolumenti percepiti dall'altro amministratore.

Invero, il Bissoli e il Castellini erano entrambi amministratori dotati del "*potere di gestione finanziaria della società, comprendendo incassi e pagamenti di ogni tipo, rapporti ed esecuzioni delle operazioni con gli istituti bancari e gli altri soggetti e/o istituzioni finanziarie con cui la società opera, con la più ampia autonomia operativa e gestionale*" (cfr. la visura storica di STELLA dimessa dall'attore sub doc. n. 1, pagg. 13 e 14): l'uno, pertanto, era certamente in condizione di accorgersi che i compensi percepiti dall'altro superavano quelli deliberati dall'assemblea e di adottare le necessarie misure impeditive e correttive, come il blocco dei pagamenti e la richiesta di restituzione degli emolumenti indebitamente percepiti.

Da ciò discende la loro responsabilità solidale *ex* art. 2055 c.c. per gli importi che i convenuti si sono autoerogati a titolo di emolumenti in eccedenza rispetto a quanto deliberato dall'assemblea per l'anno 2015, ossia € 18.112,68, che il Castellini e gli eredi Bissoli vanno condannati a corrispondere, in solido tra loro, al Fallimento, con rivalutazione e interessi legali.

La rivalutazione andrà calcolata sull'importo dei singoli esborsi a titolo di compensi amministratori effettuati nell'esercizio 2015 che eccedono l'ammontare fissato dall'assemblea dei soci, con decorrenza dalla data di effettuazione del pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Gli interessi dovranno essere calcolati al tasso legale sull'importo dei singoli versamenti progressivamente rivalutati sempre dalla data di esecuzione dei singoli versamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza.

L'importo di € 18.112,68, maggiorato della rivalutazione e degli interessi calcolati come sopra, sarà infine produttivo di interessi legali dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sino al saldo effettivo.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695 38dc3546de539b

Per quanto concerne l'anno 2016, occorre tener conto che il capitale sociale era divenuto negativo a far data dal 31.12.2015 e che dunque gli amministratori avrebbero dovuto gestire la società in ottica liquidatoria, osservando il principio della *par condicio creditorum*.

In quest'ottica, l'autoerogazione dei compensi avvenuta nel 2016 al Bissoli per un importo pari ad € 25.624,00 (€ 8.000,00 per gli stipendi di novembre e dicembre 2015 ed € 17.624,00 per gli stipendi da gennaio a maggio 2016, cfr. pag. 24 dell'elaborato peritale; rispetto al conteggio di cui al doc. n. 10 attore vanno escluse le somme erogate da STELLA dopo il 10.6.2016, perché i convenuti non erano più amministratori) deve ritenersi illegittima, in quanto il credito vantato dagli amministratori per gli emolumenti aveva natura chirografaria e vi erano creditori privilegiati che avrebbero dovuto essere pagati anteriormente, tra cui debiti tributari e contributivi che al 31.12.2015 ammontavano rispettivamente ad € 411.775,00 e ad € 88.408,00.

Nondimeno, per quanto concerne la quantificazione del danno è necessario distinguere tra la posizione degli eredi Bissoli e del Castellini.

Gli eredi Bissoli, infatti, sono stati condannati a risarcire il danno da illegittima prosecuzione dell'attività sociale in ottica di continuità aziendale anziché conservativa per il periodo dal 1.1.2016 al 10.6.2016 e, come si è esposto sopra, tale danno, essendo stato determinato con c.d. criterio della differenza tra i netti patrimoniali, ha valenza assorbente rispetto a tutti gli altri pregiudizi che derivino da irregolarità gestorie verificatesi nel medesimo periodo e che siano oggetto di addebito puntuale, come quello di cui si sta discutendo.

Ne consegue che una condanna degli eredi Bissoli al risarcimento del danno per la violazione della *par condicio creditorum* in relazione ai compensi erogati agli amministratori nell'esercizio 2016 sarebbe un'indebita duplicazione del danno già liquidato con riguardo all'addebito n. 1 per la prosecuzione dell'attività sociale nel medesimo esercizio nonostante la sussistenza di una causa di scioglimento.

Per quanto concerne il Castellini, invece, è ben possibile pronunciare una sentenza di condanna, poiché la domanda di risarcimento del danno relativa all'addebito n. 1 è stata dichiarata estinta.

Il danno da violazione della *par condicio creditorum* deve essere quantificato in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto al creditore prima della procedura concorsuale e quanto lo stesso avrebbe ricavato nell'ambito della procedura concorsuale medesima, poiché quest'ultimo importo rappresenta la somma che il creditore avrebbe percepito laddove l'amministratore avesse fatto corretta applicazione del principio della *par condicio creditorum* (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 21 marzo 2019; Trib. Venezia, sez. impresa, 4 marzo 2025, n. 1099; Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 4 agosto 2025).

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

L'attore ha allegato e dimostrato che l'attivo fallimentare è insufficiente a far fronte anche solo ai crediti privilegiati, tra cui quelli erariali e contributivi (cfr. le insinuazioni al passivo, gli stati passivi, la relazione riepilogativa del curatore fallimentare del 20.1.2020, il riparto parziale e la relazione *ex* art. 33 l. fall. dimessi dal Fallimento rispettivamente *sub* docc. nn. 8, 20, 21 e 22).

Ne consegue che laddove gli amministratori si fossero insinuati al passivo fallimentare non avrebbero ricavato alcunché dal riparto e che il danno deve essere quantificato in misura pari alla somma erogata al Bissoli a titolo di compensi nel 2016, ossia ad € 25.624,00 (per una fattispecie simile, in cui il danno per l'erogazione di compensi agli amministratori in violazione della *par condicio creditorum* è stato fatto coincidere con la somma sborsata dalla società poiché l'ammontare dell'attivo era chiaramente insufficiente a soddisfare i crediti privilegiati cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 4 agosto 2025).

Il Castellini sostiene che egli non potrebbe rispondere dei compensi percepiti dal Bissoli, ma, come si è visto sopra, tale assunto non è condivisibile, poiché il convenuto era dotato dei poteri relativi alla gestione finanziaria della società e, dunque, era in condizione sia di valutare che i crediti del Bissoli per gli emolumenti avevano un grado inferiore rispetto agli altri sia di scegliere quali versamenti effettuare e di impedire che il Bissoli fosse pagato in violazione della *par condicio creditorum*.

I rilievi dei convenuti relativi alla transazione stipulata dall'attore con Arco Spedizioni per definire le cause riunite nn. 3924/2017 e 4405/2017 R.G. del Tribunale di Milano e, in particolare, in merito all'incongruità della somma pattuita (€ 180.000,00) rispetto all'ammontare azionato in giudizio dal Fallimento (circa € 548.000,00, doc. n. 21 convenuti) non sono dirimenti, perché:

- la transazione era stata autorizzata dal G.D. e dal comitato creditori, che ne avevano vagliato la congruità;
- non vi è alcuna prova che, tenuto conto dell'alea tipica di ogni giudizio e della complessità della controversia (cfr. doc. n. 21 convenuti), l'attore potesse effettivamente ottenere da Arco Spedizioni il versamento della somma pretesa;
- la somma di € 548.000,00 non sarebbe stata comunque sufficiente a soddisfare tutti i crediti privilegiati, il cui importo ammesso al passivo superava € 1.000.000,00 (cfr. docc. nn. 8 e 20 attore);
- sono irrilevanti i danni ulteriori verso Arco Spedizioni elencati nella relazione della liquidatrice di cui al doc. n. 4 dimesso in giudizio dai convenuti, sia perché non azionati in giudizio da STELLA sia perché indimostrati e frutto di una quantificazione unilaterale.

Infine, non è nemmeno possibile accogliere l'istanza con la quale i convenuti hanno chiesto di

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

compensare le somme da essi eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno con gli importi da essi immessi nella società e, in particolare, con la somma di € 28.200,00 versata dal Castellini a titolo di finanziamento soci e l'importo di € 71.843,85 pagato dal Castellini ad un istituto di credito quale fideiussore di STELLA.

Tale eccezione di compensazione, infatti, è inammissibile poiché:

- l'eccezione di compensazione è un'eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere sollevata a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata nel termine di costituzione previsto dall'art. 167 c.p.c. (cfr., *ex multis*, Cass. n. 19395/2024 e n. 14689/2025), ossia, nella formulazione *ratione temporis* applicabile al presente giudizio, venti giorni prima dell'udienza di comparizione;
- i convenuti si sono costituiti in giudizio in data 24.3.2021 ed erano decaduti dalla possibilità di sollevare eccezioni in senso stretto, poiché la citazione recava quale udienza di prima comparizione il giorno 31.3.2021.

Il Castellini, dunque, deve essere condannato a versare al Fallimento la somma di € 25.624,00, oltre rivalutazione e interessi legali.

La rivalutazione andrà calcolata sull'importo dei singoli esborsi a titolo di compensi amministratori effettuati nell'esercizio 2016 dalla data di esecuzione del pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Gli interessi dovranno essere calcolati al tasso legale sull'importo dei singoli versamenti progressivamente rivalutati di anno in anno sempre dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass., SS.UU., n. 1712/1995 e n. 557/2009 e successive conformi).

L'importo di € 25.624,00, maggiorato della rivalutazione e degli interessi calcolati come sopra, sarà infine produttivo di interessi legali dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sino al saldo effettivo.

Spese di lite

È necessario innanzitutto statuire sulle spese del procedimento per sequestro conservativo n. 11758/2019 R.G., che vanno poste, secondo soccombenza, a carico di entrambi i convenuti in solido tra loro.

I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per i procedimenti cautelari di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, tenuto conto dell'ammontare per il quale l'attore era stato autorizzato a procedere al sequestro.

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055405519f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

Le fasi di studio e introduttiva sono liquidate prendendo a riferimento i valori medi, mentre per quanto concerne l'istruttoria e la decisionale i valori medi vengono leggermente moderati, tenuto conto della natura documentale della causa e del fatto che l'attività difensiva si è esaurita in due udienze.

Per quanto riguarda il presente giudizio di merito, va precisato che relativamente all'addebito n. 1 le spese di lite tra il Fallimento e il Castellini dovranno essere liquidate dal giudice penale ai sensi dell'art. 75, comma 1, c.p.p. perché l'azione civile è stata trasferita in sede penale.

Si statuirà, pertanto, sulle spese di lite per quanto concerne i rapporti tra l'attore e gli eredi Bissoli relativamente ad entrambi gli addebiti e per quanto riguarda i rapporti tra il Fallimento e il Castellini limitatamente all'addebito n. 2.

Entrambi i convenuti vanno condannati a rifondere le spese di lite all'attore, siccome soccombenti.

Ai sensi dell'art. 97 c.p.c. si ritiene, tuttavia, che gli eredi Bissoli debbano essere condannati a pagare al Fallimento la quota di 2/3 delle spese di lite, mentre il Castellini la quota di 1/3, tenuto conto della diversità dell'importo dei danni che i convenuti sono stati condannati a risarcire all'attore.

I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, tenuto conto del complessivo ammontare del risarcimento del danno riconosciuto in favore dell'attore.

Le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa e sono calcolate ponendo:

- a carico degli eredi Bissoli la quota di 2/3 del contributo unificato e della marca da bollo per l'iscrizione a ruolo e per intero le spese di notifica dell'atto di riassunzione;
- a carico del Castellini la restante la quota di 1/3 del contributo unificato e della marca da bollo per l'iscrizione a ruolo.

Le spese di C.T.U. vanno poste per la quota di 2/3 a carico degli eredi Bissoli e di 1/3 a carico del Castellini, per le medesime motivazioni sopra richiamate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 7591/2020 R.G. promossa dal FALLIMENTO S.T.E.L.L.A. – SERVIZI TRASPORTI ECOLOGIA LAVORO LOGISTICA AMBIENTE SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE contro CASTELLINI VLADIMIR e gli EREDI DI BISSOLI ROBERTO, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

1) dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di risarcimento del danno

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

proposta dall'attore nei confronti di Castellini Vladimir ai sensi dell'art. 2486 c.c., spese relative alla medesima domanda da regolare in sede penale ai sensi dell'art. 75 c.p.p.;

2) condanna gli eredi di Bissoli Roberto a versare all'attore la somma di € 93.118,05, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dal 31.12.2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza, da calcolare secondo i criteri indicati in motivazione, oltre interessi legali sulla somma così calcolata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna Castellini Vladimir e gli Eredi di Bissoli Roberto, in solido tra loro, a versare all'attore la somma di € 18.112,68, oltre rivalutazione e interessi legali – da calcolarsi dalla data dei singoli esborsi a titolo di compensi amministratori effettuati nell'esercizio 2015 che eccedono l'importo determinato dall'assemblea a tale titolo alla data di pubblicazione della presente sentenza e, quanto alla rivalutazione, sull'importo dei singoli esborsi e, quanto agli interessi, sull'importo dei singoli esborsi progressivamente rivalutati – oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
4) condanna Castellini Vladimir a versare all'attore la somma di € 25.624,00, oltre rivalutazione e interessi legali – da calcolarsi dalla data dei singoli esborsi a titolo di compensi amministratori effettuati nell'esercizio 2016 alla data di pubblicazione della presente sentenza e, quanto alla rivalutazione, sull'importo dei singoli esborsi e, quanto agli interessi, sull'importo dei singoli esborsi progressivamente rivalutati – oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
5) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese di lite del procedimento di sequestro conservativo n. 11758/2019 R.G., che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
6) condanna gli Eredi di Bissoli Roberto a rifondere all'attore la quota di 2/3 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per tale frazione in € 8.593,33 per compensi, € 1.665,65 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.
7) condanna Castellini Vladimir a rifondere all'attore la quota di 1/3 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per tale frazione in € 4.476,67 per compensi, € 818,33 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c055540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696953 8dc3546de539b

8) pone definitivamente le spese di C.T.U. per la quota di 2/3 a carico degli Eredi di Bissoli Roberto e per la quota di 1/3 a carico di Castellini Vladimir, con conseguente obbligo di restituire le spese a tal fine già eventualmente anticipate da altre parti in eccedenza.

Venezia, 29 ottobre 2025

Il Giudice estensore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Innocenza Vono

Firmato Da: INNOCENZA VONO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 248c02c05540551 9f4bd79f1f854f1a3
Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696 9538dc3546de539b